

*All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»; dopo la parola: «delegato,» sono inserite le seguenti: «determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.»;*

*al comma 2, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'interno»;*

*al comma 3, sono sopresse le parole: «il Servizio idrografico e mareografico,»;*

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato